

## REGNO UNITO

**Corte suprema, sentenza *O'Connor (Appellant) v Bar Standards Board*,  
[2017] UKSC 78, del 6 dicembre 2017, sulla prescrizione  
delle azioni per violazione della Cedu**

11/12/2017

Nel giudizio deciso dalla Corte suprema<sup>1</sup>, la ricorrente O'Connor, un'avvocatessa nera, asseriva di aver subito discriminazione razziale da parte dell'organo di vigilanza e regolamentazione dei *barristers* dell'Inghilterra e Galles, che aveva intentato nei suoi confronti un procedimento disciplinare conclusosi, a seguito dell'impugnazione del provvedimento, nel suo proscioglimento per assenza di violazioni degli obblighi deontologici.

La ricorrente aveva agito in giudizio contro l'organo di vigilanza, in base tra l'altro all'art. 14 CEDU, in combinato disposto con l'art. 6 CEDU, e della *section 6* dello *Human Rights Act 1998* (secondo cui le autorità pubbliche non possono agire in maniera incompatibile con un diritto sancito dalla CEDU). La parte convenuta eccepiva la prescrizione ai sensi della *section 7(5)(a)* dello stesso *Act*, secondo cui l'azione deve essere intentata entro un anno dalla data dell'atto impugnato: nella specie, il procedimento disciplinare si era concluso il 23 maggio 2011, il suo annullamento, in sede giurisdizionale, era avvenuto il 17 agosto 2012, mentre il ricorso che avrebbe poi condotto alla decisione della Corte suprema era stato intentato il 21 febbraio 2013.

In primo grado, le ragioni della ricorrente erano state respinte. In secondo grado, il giudice aveva invece stabilito che vi era stata discriminazione indiretta contro la donna, ma che il suo ricorso era caduto in prescrizione. Su ulteriore ricorso dinanzi alla *Court of Appeal*, quest'ultima giurisdizione aveva rilevato che il periodo di prescrizione era iniziato a decorrere dal 23 maggio 2011, ovvero dalla pronuncia dell'esito del procedimento disciplinare; in ogni caso, aveva concesso il permesso di ricorrere in giudizio davanti alla Corte suprema affinché questa decidesse se (1) il procedimento disciplinare fosse da ritenersi una serie di atti separati l'uno dall'altro oppure un unico atto senza soluzione di continuità; e, (2) nel secondo caso, se il procedimento disciplinare si fosse concluso con la fase disciplinare ovvero con la pronuncia giudiziale.

La Corte suprema ha accolto l'appello all'unanimità. All'uopo, ha innanzi tutto rammentato che la previsione in oggetto, la *section 7(5)(a)* dello *Human Rights Act* sulla prescrizione, doveva essere interpretata in senso lato, tanto da essere in grado di fornire una regola efficace e pratica per disciplinare le situazioni in cui si abbia la violazione di un diritto tutelato dalla CEDU.

---

<sup>1</sup> Il testo integrale della sentenza è consultabile *on line* alla pagina <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0174-judgment.pdf>.

Nel caso di specie, l'asserita violazione di diritti CEDU derivava da un unico comportamento senza soluzione di continuità. La ricorrente impugnava l'avvio del procedimento nei suoi confronti ed il loro sviluppo fino alla loro conclusione. Secondo la Corte, il Parlamento non può aver inteso che ogni singola fase del procedimento costituisca un atto a sé stante.

Ai sensi della *section 7(5)(a)*, il tempo inizia a decorrere dalla data in cui l'atto è cessato e non da quella del suo inizio. L'agire dell'organo di vigilanza, poi, era da prendersi in considerazione in maniera unitaria. Pertanto, la data dalla quale iniziava a decorrere il periodo di prescrizione era il 17 agosto 2012. Avendo la ricorrente promosso il ricorso il 21 febbraio 2013, la prescrizione non poteva dirsi maturata.

Nel merito, la parte convenuta aveva argomentato che il ricorso non aveva alcuna concreta possibilità di successo, in assenza di prove statistiche sufficienti a fondare il riscontro che vi era stata discriminazione. La Corte suprema ha respinto anche questa tesi, notando che la ricorrente aveva addotto in giudizio una relazione del 2013 sul sistema di reclami dell'organo di vigilanza, dalla quale, in congiunzione con le vicende effettivamente vissute, si evinceva che la donna avesse subito discriminazione indiretta. In ogni caso, la giurisprudenza CEDU chiarisce che la discriminazione indiretta può essere sostanziata anche senza far riferimento a prove statistiche.

*Sarah Pasetto*